



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Oneri di servizio pubblico (OSP)" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in

conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) articolo 1, comma 486 che attribuisce alla Regione Siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto "*Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera C della Legge n.190/2014)*" con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

VISTA la nota n. 0015976 del 20 aprile 2017 con la quale questo Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire la Conferenza di servizi di cui all'art.135, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n.388, al fine di definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Pantelleria e con gli aeroporti di Comiso e Trapani, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

TENUTO CONTO delle conclusioni della predetta Conferenza di servizi, con la quale sono stati definiti i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico limitatamente ai collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e di Lampedusa ed è stata demandata ad una nuova Conferenza di servizi la valutazione di una eventuale imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e di Comiso;

CONSIDERATA l'opportunità di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso un'apposita Conferenza di servizi, per individuare nuovi

contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e Comiso per assicurare la continuità territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;

VISTA la nota prot. n. 3304 del 24 gennaio 2019 con la quale questo Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire la Conferenza di servizi;

VISTE le note n. 5027, n. 9004, n. 12673 e n. 14561 rispettivamente del 30 gennaio 2019, del 18 febbraio 2019, del 7 marzo 2019 e del 14 marzo 2019 con le quali il Presidente della Regione Siciliana ha convocato per il 12 febbraio, il 26 febbraio, l'11 marzo ed il 21 marzo 2019 le sedute della citata Conferenza di servizi;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Trapani e gli scali di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli nonché tra lo scalo di Comiso e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate;

CONSIDERATO che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si debba procedere all'aggiudicazione del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuità territoriale in favore dei bacini di utenza gravanti sugli scali di Trapani e Comiso comportano un onere finanziario massimo e complessivo di € 48.373.020,30;

TENUTO CONTO che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si è accertato che il contributo statale sarà corrispondente alle risorse residue provenienti dalla L. 208/2015, articolo 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016 per un ammontare pari a € 31.057.606,51;

TENUTO CONTO che la Regione Siciliana si è impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario pari a € 17.315.413,79;

VISTI i verbali della Conferenza di servizi ed in particolare il verbale della seduta conclusiva del 21 marzo 2019;

- CONSIDERATE le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale sono stati definiti i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa e si è fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 29 marzo 2020;
- VISTA la nota prot. n. 21178 del 12 aprile 2019 con la quale l'Assessore della Regione Siciliana delle infrastrutture e della mobilità ha rappresentato al Presidente della Giunta regionale le determinazioni della Conferenza di servizi, ha sottoposto gli elaborati progettuali ed ha chiesto che il Governo regionale formalizzasse il connesso impegno al cofinanziamento assunto pari a € 17.315.413,79 con riferimento agli esercizi finanziari 2020/2023;
- VISTA la Deliberazione n. 162 del 2 maggio 2019 con la quale la Giunta della Regione Siciliana delibera di apprezzare la proposta dell'Assessore delle infrastrutture e della mobilità finalizzata al reperimento delle risorse di parte regionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia

e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 29 marzo 2020.

Articolo 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'articolo 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 29 marzo 2020, tramite gare pubbliche a norma dell'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario.

2. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 6

1. L'E.N.A.C. è incaricato di esperire le gare di cui all'articolo 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente

imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico.

Articolo 7

1. Con successivi decreti del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare di cui all'articolo 5, viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni, sottoscritte dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli Organi competenti per il controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Sen. Danilo TONINELLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi tenutasi, su convocazione del Presidente della Regione Siciliana, in prima seduta il 12 febbraio 2019 e conclusasi il 21 marzo 2019, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- **Comiso – Roma Fiumicino e viceversa;**
- **Comiso - Milano Linate e viceversa;**
- **Trapani - Trieste e viceversa;**
- **Trapani - Brindisi e viceversa;**
- **Trapani - Parma e viceversa;**
- **Trapani - Ancona e viceversa.**
- **Trapani - Perugia e viceversa;**
- **Trapani - Napoli e viceversa.**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;
- avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'E.N.A.C. acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

- Rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa**

PERIODO: tutto l'anno			
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Roma Fiumicino	n. 2	1° volo con partenza da Comiso tra le ore 7:00 e le ore 7:30 2° volo con partenza da Comiso tra le ore 18:00 e le 19:00	280
Roma Fiumicino – Comiso	n. 2	1° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 9:05 e le ore 10:05 2° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 20:05 e le 21:05	280

- Rotta Comiso – Milano Linate e viceversa**

PERIODO: tutto l'anno			
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Milano Linate	n. 1	partenza da Comiso tra le ore 11:10 e le 13:10	140
Milano Linate – Comiso	n. 1	partenza da Milano Linate tra le ore 13:45 e le 15:45	140

- Rotta Trapani – Trieste e viceversa**

PERIODO: tutto l'anno			
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Trieste	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Trieste –Trapani	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	LIBERI	140

- **Rotta Trapani – Brindisi viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Brindisi	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Brindisi –Trapani	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	LIBERI	140

- **Rotta Trapani – Parma e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Parma	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Parma –Trapani	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	Liberi	140

- **Rotta Trapani – Ancona e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Ancona	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Ancona –Trapani	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	Liberi	140

- **Rotta Trapani – Perugia e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Perugia	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Perugia –Trapani	n. 2 in giornate differenti a scelta del vettore	Liberi	140

- **Rotta Trapani – Napoli e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Trapani – Napoli	n. 1 in una giorno della settimana a scelta del vettore	partenza da Trapani tra le ore 6:30 e le ore 17:00	140
Napoli –Trapani	n. 1 in una giorno della settimana a scelta del vettore	Liberi	140

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Sicilia una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata la presenza di slot disponibili.

3.3. Tariffe

3.3.1 - Collegamenti onerati da e per Comiso

RESIDENTI

Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)
Comiso – Roma Fiumicino o vv	€ 38,00
Comiso – Milano Linate o vv	€ 50,00

NON RESIDENTI

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)	
	Applicabile per 14 settimane nel corso di ciascuna delle stagioni IATA <i>summer</i> e <i>winter</i>	Applicabile: - per 8 settimane nel corso della stagione IATA <i>winter</i> - per 16 settimane nel corso della stagione IATA <i>summer</i>
Comiso – Roma Fiumicino o vv	€ 76,00	€ 114,00
Comiso – Milano Linate o vv	€ 100,00	€ 150,00

Per la rotta **Comiso – Roma Fiumicino e vv:**

- nell'ambito della stagione *winter* (22 settimane) il vettore individua: 14 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 76,00 e 8 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 114,00;
- nell'ambito della stagione *summer* (30 settimane) il vettore individua: 14 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 76,00 e 16 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 114,00.

Per la rotta **Comiso –Milano Linate e vv:**

- nell'ambito della stagione *winter* (22 settimane) il vettore individua: 14 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 100,00 e 8 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 150,00;
- nell'ambito della stagione *summer* (30 settimane) il vettore individua: 14 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 100,00 e 16 settimane nel corso delle quali applicare la tariffa massima pari a € 150,00.

Per ciascuna rotta onerata, al termine di ogni stagione aeronautica, il vettore invia all'ENAC un report con l'indicazione delle settimane scelte per la differenziata applicazione delle tariffe massime non residenti di cui sopra.

3.3.2 - Collegamenti onerati da e per Trapani

RESIDENTI

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna tratta ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)
<i>Trapani - Trieste o vv</i>	€ 45,00
<i>Trapani - Brindisi o vv</i>	€ 35,00
<i>Trapani - Parma o vv</i>	€ 45,00
<i>Trapani - Ancona o vv</i>	€ 35,00
<i>Trapani - Perugia o vv</i>	€ 35,00
<i>Trapani - Napoli o vv</i>	€ 35,00

NON RESIDENTI

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)
<i>Trapani - Trieste o vv</i>	€ 60,00
<i>Trapani - Brindisi o vv</i>	€ 50,00
<i>Trapani - Parma o vv</i>	€ 60,00
<i>Trapani - Ancona o vv</i>	€ 50,00
<i>Trapani - Perugia o vv</i>	€ 50,00
<i>Trapani - Napoli o vv</i>	€ 50,00

3.3.3. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri aggiuntivi.

Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Le tariffe sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per CHD (bambini dai 2 fino ai 12 anni non compiuti).

3.3.4. In caso di cambio dell'orario di volo da parte del passeggero fino alle 12 ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato non è applicabile da parte del vettore alcuna penale al passeggero. Al di sotto delle 12 ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato è applicata una penale pari al 50% della tariffa.

In caso di mancata presentazione del passeggero all'imbarco la penale da applicare per il riutilizzo del biglietto è pari al 50% della tariffa.

Su tutti i voli dovrà essere prevista la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina e dovrà essere applicata una tariffa massima di € 15 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.3.5. Le tariffe massime di cui sopra vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito trascorso almeno 1 anno dalla data della seduta conclusiva della Conferenza di servizi (21 marzo 2019);

b) **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Trapani è pari a 16,17% e per quelli da e per Comiso è pari a 15,23%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 521,16 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito trascorso almeno 1 anno dalla data della seduta conclusiva (21 marzo 2019) della Conferenza di servizi.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

Nel caso di eventuali gare europee gli aggiornamenti di cui ai punti a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal/i vettore/i aggiudicatario/i delle gare stesse.

3.4. Continuità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per almeno un anno senza possibilità di sospensione;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

- Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore;

- c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato

italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione dei contratti con il/i vettore/i aereo/i selezionato/i a seguito delle apposite gare eventualmente bandite ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

I vettori accettanti si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
 - per la rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa: € 145.906,92;
 - per la rotta Comiso - Milano Linate e viceversa: € 100.311,01;
 - per la rotta Trapani - Trieste e viceversa: € 24.482,85;
 - per la rotta Trapani - Brindisi e viceversa: € 19.586,28;
 - per la rotta Trapani - Parma e viceversa: € 22.034,56;
 - per la rotta Trapani - Ancona e viceversa: € 20.810,42;
 - per la rotta Trapani - Perugia e viceversa: € 22.034,56;
 - per la rotta Trapani - Napoli e viceversa: € 8.569,00.

La fideiussione deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

- per la rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa: € 437.720,77;
- per la rotta Comiso - Milano Linate e viceversa: € 300.933,03;
- per la rotta Trapani - Trieste e viceversa: € 73.448,54;
- per la rotta Trapani - Brindisi e viceversa: € 58.758,84;
- per la rotta Trapani - Parma e viceversa: € 66.103,69;
- per la rotta Trapani - Ancona e viceversa: € 62.431,26;
- per la rotta Trapani - Perugia e viceversa: € 66.103,69;
- per la rotta Trapani - Napoli e viceversa: € 25.706,99.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Sicilia, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.

5. Gara d'appalto

5.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Comiso – Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità

alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, venga confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati e venga accertata la disponibilità finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Siciliana, può richiedere all'aggiudicatario la disponibilità a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.